



TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE

OGGETTO: Specifiche relative alla presentazione, comunicazione e approvazione del conto di gestione del Curatore

Premessa

Richiamandosi in premessa le precedenti circolari del 27.09.2022 (nello specifico, pagg. 47 e ss.) e del 20.04.2023 (nello specifico, pagg. 22 e ss.), si rende necessario offrire ulteriori precisazioni in relazione agli adempimenti da svolgere in vista della presentazione del rendiconto ex art. 116 l.fall. ovvero ex art. 231 CCII per le procedure di liquidazione giudiziale aperte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 14/2019.

Riferimenti normativi

art. 116 l. fall.; art. 231 CCI.

Quando va presentato il rendiconto

- 1) allorché sia terminata la liquidazione dell'attivo e prima del deposito del progetto di riparto finale;
- 2) in caso di assenza di attivo, prima della chiusura della procedura, omettendo il successivo deposito del progetto di riparto "a zero", non essendo necessario;
- 3) in ipotesi di rinuncia all'incarico di Curatore (salva quindi l'ipotesi di rinuncia entro i due giorni dalla dichiarazione di fallimento e nomina, non essendo intervenuta ancora attività da rendicontare);
- 4) in ipotesi di revoca dall'incarico di Curatore, ai sensi dell'art. 37 l.fall. ovvero ex art. 134 CII;
- 5) in ipotesi di revoca della dichiarazione di fallimento o di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da parte della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 119, comma quinto l.f. e art. 235, comma quinto CCII.

Dunque, in ogni caso in cui il Curatore cessi dalle proprie funzioni.

Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione — ad esempio, i difensori della curatela — abbiano presentato istanza di liquidazione, assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza.

Contenuto del rendiconto

Il rendiconto deve contenere l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione compiute: dunque, le entrate, le uscite, le somme anticipate non ancora rimborsate, i compensi liquidati (anche se posti a carico dell'Erario), l'eventuale fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti.

Nel conto della gestione, altrettanto analiticamente, il curatore deve illustrare le “*modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito*”.

Il Curatore avrà cura di specificare il saldo attivo iniziale della procedura ed il saldo disponibile sul conto della procedura, al netto delle spese rendicontate, allegando altresì l'estratto del conto corrente intestato alla procedura aggiornato al momento del deposito del rendiconto.

Il Curatore non può limitarsi alla redazione di un mero prospetto contabile, ma deve anche sinteticamente illustrare le ragioni che lo hanno indotto al compimento degli atti di gestione compiuti nel corso della procedura.

Si evidenzia come il giudizio incidentale di approvazione del rendiconto del curatore che si instaura ai sensi dell'art. 116 l.f. ha quale suo oggetto la valutazione sommaria della correttezza dell'operato del Curatore e circa la corrispondenza di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica.

Aspetti procedurali

Depositato il rendiconto, il Giudice Delegato ne ordina il deposito in cancelleria e fissa la data dell'udienza di esame e approvazione - artt. 116 co. e 231 co. CCII.

Comunicazioni

- Soggetti destinatari

Ai sensi dell'art. 116, comma 3 l. fall. (oggi art. 231 CCI), dell'avvenuto deposito del rendiconto, del rendiconto medesimo e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai seguenti soggetti:

- 1) al debitore; in particolare:
 - nel caso di società di capitali, al legale rappresentante della società dichiarata fallita;
 - nel caso di società di persone, personalmente, a ciascuno dei soci illimitatamente responsabili;
 - nel caso di ditta individuale, al relativo titolare, persona fisica;
- 2) a tutti i creditori ammessi al passivo;
- 3) a coloro che hanno proposto opposizione allo stato passivo;
- 4) ai creditori in prededuzione non soddisfatti.

Per ciò che concerne le **comunicazioni al debitore**, le stesse devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata, nonché – in mancanza – a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (Art. 116 l.f.). In tale ultimo caso, la raccomandata dovrà essere inviata all'indirizzo di residenza ovvero all'indirizzo del domicilio ove comunicato, richiamando in tal caso gli artt. 49 l.fall. e 149 CCI. Si precisa che, in tal caso, non

rileva l'eventuale irreperibilità sopravvenuta del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) a tale indirizzo, stante l'obbligo che grava sul fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) ai sensi dell'art. 49 l.f. di comunicare, oltre alla propria residenza e/o domicilio, ogni loro cambiamento, non potendo tale violazione comportare un aggravio del procedimento di approvazione del rendiconto.

Il Curatore, accompagnerà con specifica “nota di deposito” la comunicazione inoltrata al fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) e altrettanto farà per le comunicazioni ai creditori, specificando - altresì - da quali atti della procedura fallimentare è stato reperito l'indirizzo e se il fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) conservi o meno l'ultimo dichiarato.

Si chiarisce come la ragione della partecipazione del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) all'udienza di discussione del conto gestione è data dal fatto che il curatore ha gestito durante la procedura proprio il patrimonio del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale), per cui il principale interessato a conoscere come si è svolta la gestione e a sollevare eventuali contestazioni è proprio il fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale).

Nel caso di intervenuto **decesso** del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale), occorre distinguere le seguenti ipotesi:

a) **società di capitali**: come detto, la comunicazione del deposito del rendiconto va fatta alla stessa società in persona del legale rappresentante (amministratore), il quale rimane in carica anche dopo la dichiarazione di fallimento e continua a rappresentare la società nei rapporti con il curatore e negli altri rapporti eventualmente ancora attivi (si pensi al caso che il fallimento rinunci ad acquisire un bene perché non conveniente ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 104 ter l.fall., questo bene rimane nella disponibilità della società fallita che lo gestisce in persona dell'amministratore).

La carica di amministratore, sostanziandosi in un incarico *ad personam*, non si trasmette in via ereditaria (si richiama a tal proposito quanto ritenuto dalla più autorevole dottrina - A. LISERRE in Sub art. 457 c.c., in Commentario del Codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Delle successioni, vol. I: Artt. 456-564, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, Torino, 2009, 24 ss – che, nell'ambito delle posizioni giuridiche non trasmissibili *mortis causa*, annovera le posizioni giuridiche che nascono da rapporti contrattuali conclusi *intuitus persona*, quali ad esempio, su tutti, il mandato e il rapporto giuridico da lavoro subordinato e/o parasubordinato), per cui, in caso di morte dell'unico legale rappresentante, la società (o meglio l'assemblea della società) deve procedere alla nomina di un nuovo amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. (disposizione applicabile, in via analogica, anche alla società a responsabilità limitata, stante anche il disposto dell'art. 2475 c.c. che, rinviando all'art. 2383 c.c., individua l'assemblea quale soggetto deputato alla nomina degli amministratori della s.r.l.), anche se dichiarata fallita, in quanto il fallimento non determina la decadenza degli organi sociali.

Qualora i soci non abbiano provveduto a sostituire l'amministratore deceduto, si esclude che il curatore del fallimento debba adoperarsi giudizialmente per la nomina dell'amministratore (spettando, come detto, l'iniziativa ai soci ai sensi del richiamato art. 2386 c.c.), si raccomanda di procedere alla comunicazione

mediante lettera raccomandata a tutti i soci se in numero esiguo. In caso di numero rilevante degli stessi, si consiglia di attivarsi tempestivamente per la nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., rivolgendo specifica istanza non già al Giudice delegato che non è competente in tal senso, ma al Presidente del Tribunale, come previsto dalla disposizione normativa ora richiamata.

L'art. 78 c.p.c. prevede, infatti, che *“1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. 2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante”*.

A tal fine il Curatore, senza rivolgere la relativa richiesta al G.D., propone direttamente la medesima al Presidente del Tribunale, rappresentando la necessità di individuare uno specifico contraddittore nell'ambito dell'udienza ex art. 116 l.f. ovvero per altre ulteriori specifiche esigenze.

Al momento del deposito delle comunicazioni, il Curatore evidenzierà di aver provveduto ad inoltrare le stesse al curatore speciale in ragione della impossibilità di procedere alla notifica nei confronti del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) per mancata sostituzione dell'amministratore deceduto nonché per il numero assolutamente rilevante dei soci.

b) ditta individuale; società di persone;

In caso di decesso di imprenditore individuale o di socio illimitatamente responsabile di società di persone (ivi incluso il socio accomandatario nelle s.a.s.), si osserva come l'art. 12 l. fall. (oggi artt. 35-36 CCII) per il caso di morte del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) o del socio dichiarato fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) in corso di procedura preveda come la medesima prosegua nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio di inventario.

Pertanto, il Curatore dovrà riscontrare se sussistano eredi del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) che abbiano accettato l'eredità medesima, e in tal caso procedere alla notifica nei confronti di questi ultimi.

Laddove, invece, risulti che i chiamati all'eredità non abbiano espressamente accettato la stessa (si ricorda, nello specifico, come l'accettazione con beneficio di inventario non può avvenire tacitamente, ma necessariamente in modo espresso, come deve risultare dal registro delle successioni tenuto presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di competenza) si versa nell'ipotesi di cui al terzo comma di detto articolo art. 12 l.f., per cui la Curatela si sarebbe già dovuta attivare tempestivamente (non già in sede di deposito del rendiconto) per aprire la procedura di eredità giacente continuando la medesima procedura fallimentare nei confronti del curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c.

In caso, tuttavia, di omessa tempestiva nomina di un curatore dell'eredità giacente, considerato come il ricorso all'apertura dell'eredità giacente rallenterebbe la chiusura della procedura, si ritiene necessario che la Curatela si attivi per la nomina di un Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. rivolgendo specifica istanza non già al

Giudice delegato che non è competente in tal senso, ma al Presidente del Tribunale, secondo le modalità già chiarite in precedenza.

Stante l'identità della *ratio* sottesa, analogamente deve procedersi in caso di morte del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) prima della dichiarazione di fallimento nell'ipotesi di cui all'art. 11 l.f. comma 1, entro l'anno dalla morte, procedendo dunque nei confronti degli eredi – se hanno accettato l'eredità, ovvero nei confronti del curatore dell'eredità giacente, se presente, nonché – da ultimo – nei confronti di un curatore speciale all'uopo nominato.

Per quanto concerne le **comunicazioni ai creditori**, le stesse devono essere effettuate mediante posta elettronica certificata nonché, in caso di impossibilità, mediante deposito in cancelleria.

La norma di riferimento è l'art. 31 bis l.f. (oggi art. 10 CCI) il quale stabilisce, per tutte le comunicazioni che deve eseguire il Curatore, che *"le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.*

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".

Si raccomanda, allora, ai Curatori, una volta effettuate le predette comunicazioni, di accompagnare il deposito delle stesse, con specifica “nota illustrativa” nella quale si indicherà l'elenco dei creditori che hanno ricevuto le comunicazioni via pec (potendo usufruire, a tal proposito, anche solamente dell'elenco delle pec reso disponibile dal portale Fallco) e l'elenco dei creditori ai quali non è stato possibile consegnare il messaggio di posta elettronica certificata per cause ad essi imputabili (ad esempio, perché non fornito l'indirizzo di posta oppure perché la relativa casella non è funzionante) ed ai quali ultimi si è inteso provvedere ad eseguire le comunicazioni mediante deposito in cancelleria.

Per tali creditori (ovvero quelli ai quali la comunicazione mediante pec è stata impossibile o ha avuto comunque esito negativo), il Curatore provvederà a depositare il relativo elenco con indicazione del motivo ostativo al buon esito della comunicazione, potendo usufruire del fac-simile allegato alla presente (All. n. 1).

A tale proposito il Curatore provvederà a depositare nel fascicolo telematico una copia del rendiconto di gestione che sarà espressamente indirizzata ai creditori sprovvisti di pec ovvero a quelli con indirizzo pec non funzionante, nominativamente indicati, accompagnandola dalla documentazione comprovante la mancata ricezione delle pec e l'elenco dei predetti creditori, richiamando espressamente l'art. 31 bis l.f.

Si veda a tal proposito il fac-simile allegato alla presente (All. n. 2).

Si raccomanda, altresì, di inserire nella comunicazione del rendiconto al fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) ed ai creditori, l'espresso avviso che i soggetti destinatari possono presentare eventuali

osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma l.f. (art. 201, comma secondo CCI), altrimenti la comunicazione, priva dei necessari avvisi di riferimento, si reputa non sia utile al suo scopo (ovverosia di rendere edotti i creditori ed il fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) delle loro facoltà di presentare osservazioni al rendiconto di gestione).

- **Tempistiche delle comunicazioni**

Le comunicazioni di cui sopra, sia quelle ai creditori che quelle rivolte al fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale), dovranno essere **eseguite** almeno 15 giorni prima dell'udienza di approvazione del rendiconto.

Prevede, infatti, l'art. 116 l.f. (art. 231 CCI) che l'udienza non possa essere celebrata prima di 15 giorni dal deposito delle comunicazioni ai creditori. Si reputa che identico lasso temporale debba essere rispettato con riguardo al fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale).

Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la comunicazione deve essere **ricevuta** dal fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) e dai creditori almeno 15 giorni prima della udienza di approvazione del rendiconto (e non già che la spedizione avvenga nei 15 giorni antecedenti l'udienza medesima).

In altre parole, cioè, **tra la data di ricezione della comunicazione e la data dell'udienza devono intercorrere almeno 15 giorni**, a prescindere dalla data di spedizione.

Ciò deve intendersi anche in considerazione del disposto dell'art. 116 l.fall. (art. 231 CCI) che assegna ai destinatari della comunicazione termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per eventuali osservazioni o contestazioni.

Alla luce di tale ulteriore termine, infatti, non può ritenersi validamente effettuata una comunicazione spedita 15 giorni prima dell'udienza e, pertanto, ricevuta dal destinatario non almeno 15 giorni prima dell'udienza, posto che, in tal caso, risulta compromesso il diritto del creditore e/o del fallito (soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale) di proporre osservazioni o contestazioni nel termine *ex lege* consentito.

- **Adempimenti in SIECIC**

Il Curatore, **almeno 2 giorni prima dell'udienza**, deve depositare in via telematica la prova delle comunicazioni stesse e del relativo esito, segnalando eventualmente al Giudice Delegato se le stesse non abbiano avuto buon fine.

Riepilogando, dunque, il curatore dovrà depositare:

- copia della comunicazione fatta al debitore;
- l'elenco dei creditori che hanno ricevuto la comunicazione via pec (es. elenco prodotto dal portale Fallco);
- l'elenco dei creditori che non hanno ricevuto la comunicazione via pec, ivi incluse le mancate consegne, secondo schema di cui al **fac-simile allegato n. 1 alla presente**;
- per i creditori per i quali deve essere fatto il deposito in Cancelleria, copia del rendiconto di gestione

espressamente indirizzata ai creditori sprovvisti di pec ovvero a quelli con indirizzo pec non funzionante, nominativamente indicati, accompagnandola dalla documentazione comprovante la mancata ricezione delle pec e l'elenco dei predetti creditori, richiamando espressamente l'art. 31 bis l.f., secondo lo schema di **fac-simile allegato n. 2 alla presente**.

Si ringrazia sin da ora per la collaborazione.

Si manda alla Cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale di Spoleto nell'apposita sezione.

Si allegano:

1. Fac-simile elenco creditori che non hanno ricevuto la comunicazione via pec;
2. Fac-simile lettera per deposito in Cancelleria.


Spoletto, 27 marzo 2024

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Sara Trabalza



TRABALZA
SARA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
27.03.2024
18:29:45
GMT+01:00

*Depositato in Cancelleria
Spoleto, 2 aprile 2024*



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Fallimentare

FALLIMENTO: _____ N. ____

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Sara Trabalza

CURATORE: _____

PEC DELLA PROCEDURA: _____ @ _____

Spett.le _____

Via _____

Spett.le _____

Via _____

Spett.le _____

Via _____

Oggetto: Conto di gestione e decreto di fissazione dell'udienza - comunicazione dell'avvenuto deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis l. fall. (Creditori c.d. irreperibili)

Con la presente il sottoscritto dott. _____, in qualità di Curatore del fallimento in oggetto, visti gli artt. 116, comma 3 l.fall (oggi art. 231 CCI) e 31 bis l.fall., deposita presso la Cancelleria Procedure Concorsuali del Tribunale di Spoleto il conto di gestione del Curatore e il decreto di fissazione dell'udienza, contestualmente avvisando i creditori suindicati della possibilità di presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, secondo comma l. fall. (oggi art. 201, comma secondo CCI).

Lì _____

Il Curatore
